

LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE

07 settembre 2015 ore 06:00

(In)adempimenti voluntary disclosure: l'Agazia chiude un occhio se c'è buona fede

di **Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima Daria Pastorizia - Avvocato, Loconte & Partners**

Voluntary disclosure: ritardi ed omissioni sanate dalla buona fede del contribuente. A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze di accesso, la procedura di emersione spontanea dei capitali detenuti illecitamente sembra così ammettere qualche (inconsapevole) passo falso. Gli ultimi chiarimenti forniti dalle Entrate lasciano pensare ad una voluntary disclosure "ammorbida": i contribuenti che in fase di accesso alla procedura di emersione dovessero rilevarsi inadempienti per omissioni o ritardi, potranno contare sul principio di piena collaborazione fondante i rapporti con l'Amministrazione finanziaria ed, eccezionalmente, essere "perdonati" se il loro inadempimento non è stato dettato da mala fede.

In sede di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, uno dei **profili ancora problematici** recentemente evidenziati dalle strutture dall'Agazia delle Entrate e dagli operatori professionali è quello legato alla possibilità di **integrare** la richiesta di **accesso alla voluntary disclosure** anche successivamente alla scadenza dei termini di presentazione dell'istanza, nel caso in cui l'Ufficio rilevi o il contribuente si accorga di non aver ricompreso nella richiesta o nella documentazione attività estere o violazioni dichiarative.

Gli ultimi chiarimenti dell'Agazia delle Entrate, resi con la circolare n. 31/E diramata lo scorso 28 agosto, fanno luce sulla questione.

Le indicazioni operative offerte dall'Ufficio lasciano pensare ad una **voluntary disclosure "ammorbida"**: i contribuenti che in fase di accesso alla procedura di emersione dovessero rilevarsi inadempienti per omissioni o ritardi, infatti, potranno contare sul **principio di piena collaborazione** fondante i rapporti con l'Amministrazione finanziaria ed, eccezionalmente, essere "perdonati" se il loro inadempimento non è stato dettato da mala fede.

Leggi anche:

- ["Arrivano nuovi chiarimenti sulla voluntary disclosure"](#)
- ["Voluntary disclosure resta lobbligo di presentazione del quadro RW"](#)

La soluzione offerta non può prescindere da una doverosa premessa: la procedura di collaborazione volontaria è improntata al **principio di completezza** e per questa ragione il contribuente che vi aderisce ha l'onore di far emergere, attraverso la produzione documentale ed informativa e per tutti i periodi d'imposta ancora aperti, l'intero compendio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e tutte le violazioni dichiarative inerenti gli imponibili connessi e non connessi a tali attività.

Ciò posto, deve pure riconoscersi che la formazione del fascicolo documentale ed informativo richiesto dalla procedura sia il più delle volte connaturata da una **rilevante complessità**.

Non può, quindi, escludersi che nel corso delle operazioni di raccolta e collazione documentale possano emergere **ulteriori elementi** tali da dover **rettificare o integrare** quanto già indicato nel modello di accesso alla procedura di voluntary disclosure o nella documentazione già trasmessa all'Ufficio.

Proprio per questa ragione è ammessa per il contribuente la possibilità di presentare ed integrare la documentazione e le informazioni utili alla definizione della procedura di emersione **fino al 30°**

giorno successivo alla presentazione della richiesta di adesione. In tal caso, l'Ufficio prenderà in considerazione l'ultima istanza inviata e tutta la documentazione e le informazioni prodotte entro tale termine.

Se la facoltà di integrare la richiesta di accesso alla procedura costituisce di per sé già una grande opportunità per i contribuenti ed i professionisti alle prese con l'imminente scadenza fissata per il 30 settembre, questo non è certamente sufficiente ad evitare gli **errori materiali** che potrebbero essere commessi nella determinazione dei valori degli investimenti e delle attività finanziarie illecitamente detenute all'estero o dei redditi ad essi connessi e dei tutti gli ulteriori imponibili non connessi, nonché eventuali **carenze** nella produzione documentale o informativa circa un'attività finanziaria o un imponibile oggetto di emersione.

Per far fronte a questi ulteriori profili di problematicità - che pure preoccupano non poco gli addetti ai lavori - l'Agenzia delle entrate ha offerto un significativo chiarimento.

Laddove tali errori materiali siano rilevati nel corso dell'esame della documentazione e della relazione di accompagnamento, essi ben potranno essere **sanati in sede di contraddittorio con la parte**, prima che vengano emessi gli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni.

Del pari, l'eventuale carenza documentale e informativa rilevata dall'Ufficio in ordine ad ulteriori asset e/o violazioni dichiarative potrà essere **oggetto di richiesta o chiarimento** in via integrativa.

Certo è che l'Agenzia manterrà comunque un potere discrezionale nel valutare l'ammissibilità di **tutti quei elementi** successivamente all'ultima trasmissione utile di documentazione e informazioni e prima dell'emissione dei conseguenti atti di accertamento e contestazione.

Tale valutazione dovrà tenere conto, tuttavia, dell'**eccezionalità** del caso prospettato e di quanto **originariamente indicato** nella richiesta: se alla luce di tali elementi l'Agenzia riterrà che il comportamento omissivo del contribuente sia stato improntato a **buona fede**, questi sarà giustificato per il suo inadempimento e potrà godere dei benefici della voluntary disclosure.

La buona fede del contribuente potrà essere rilevata, ad esempio, nel caso in cui il ritardo o l'omissione sia dovuto ad un **errore scusabile**. È questo il caso in cui, nell'ambito di una procedura di emersione relativa ad un complesso compendio di capitali all'estero e redditi sottratti all'imposizione, emerga l'omessa dichiarazione di un'ulteriore violazione che sia però del tutto **irrilevante** rispetto a quelle già oggetto dell'emersione o che comunque sia **facilmente conoscibile** dall'Ufficio (es., violazione dichiarativa afferente un reddito per una collaborazione di carattere occasionale o a un reddito di fabbricati).

Allo stesso modo, la collaborazione tardiva del contribuente potrebbe essere sanata nel caso in cui l'inadempimento sia riconducibile ad una **causa di forza maggiore**. Si pensi al caso in cui questi sia venuto a conoscenza di disponibilità di attività finanziarie all'estero solo in momento successivo allo spirare dei termini.

Nessuna scusa, invece, secondo le Entrate, per il contribuente in capo al quale l'Ufficio rilevi la disponibilità di un'attività avente un **valore di gran lunga superiore** a quello delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione, per di più **detenuta all'estero**. In tal caso, l'atteggiamento collaborativo (tardivo) del contribuente non impedirà all'Agenzia, per i relativi periodi di imposta, di procedere secondo le regole di accertamento ordinarie.

Copyright © - Riproduzione riservata